

31/12/2024

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e
contabile dei provvedimenti giuridici del personale
INDICAZIONI OPERATIVE

Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo
Direzione Generale AREA SUD SICILIA

Sommario

PREMESSA.....	3
SCOPO	3
TIPOLIGIE DI PROVVEDIMENTO	4
IDENTIFICABILITA' ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO	4
1) CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO	5
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	5
2) CONTRATTI PART TIME (accesso, reintegro/revoca e variazioni)	6
3) INCARICHI DI D.S.G.A.....	6
4) CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER MOTIVI DI SALUTE.....	7
5) RICOSTRUZIONI DI CARRIERA	8
6) PASSAGGIO DI RUOLO	13
7) RIALLINEAMENTO DI CARRIERA.....	14
PROGRESSIONE GIURIDICO/ECONOMICA	14
AGGIORNAMENTO FASCIA/CLASSE.....	14
8) DECRETO RICOSTRUZIONE CARRIERA IN APPLICAZIONE DI SENTENZA	14
9) CONGEDO BIENNALE Art. 42 D.Lgs. n. 151/2001	15
AVVERTENZA GENERALE	19
ALLEGATO	19

PREMESSA

Il presente lavoro è stato realizzato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo Direzione Generale Area Sud Sicilia con la collaborazione delle Ragionerie territoriali dello Stato (denominate in seguito RR.TT.S.) dell'area.

L'attività di controllo preventivo sugli atti del personale viene svolta dalle RR.TT.S. secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 123/2021 e s.m.i., oltre che sulla base della normativa di volta in volta riferita allo specifico provvedimento. Per la Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo, l'attività è di competenza dell'Ufficio I, Servizio Controlli.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b) del DM 20/05/2024, di "*Individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti*", la RTS di Palermo, Direzione Generale dell'AREA Sud Sicilia, ha competenza in materia di coordinamento delle RR.TT.S. dell'area nell'ambito delle attività relative al controllo preventivo amministrativo contabile, al fine di garantire l'unitarietà di indirizzo delle funzioni di controllo sulla base degli atti di indirizzo e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il Sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale e dall'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

SCOPO

Con il presente lavoro si intende fornire una guida recante alcune indicazioni operative relative ai provvedimenti giuridici del personale più ricorrenti da sottoporre al controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile, ai sensi degli art. 5 e seguenti del D.Lgs 30 giugno 2011, n. 123 e s.m.i.

Nel corso dell'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile, svolto ai sensi della predetta normativa dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, si riscontrano, in taluni casi, criticità relative alla carenza di dati essenziali nei provvedimenti emanati e/o carenza di documentazione giustificativa.

Il fine ultimo, pertanto, è quello di supportare l'attività degli uffici amministrativi preposti alla trattazione di tali provvedimenti, agevolando la fase istruttoria preordinata all'emanazione degli stessi e, contestualmente, rendere più spedito il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

TIPOLIGIE DI PROVVEDIMENTO

I provvedimenti giuridici del personale sottoposti al controllo preventivo della RTS sono, principalmente, i seguenti:

- 1) Contratti a tempo indeterminato;
- 2) Contratti part time (accesso, reintegro/revoca e variazioni);
- 3) Incarichi di D.S.G.A. (Art. 55-57 nuovo CCNL Scuola):
 - Conferimento incarico triennale;
 - Conferimento incarico annuale per l'intero anno scolastico;
 - Trattamento assenze brevi;
- 4) Cessazioni dal servizio per motivi di salute;
- 5) Ricostruzioni di carriera;
- 6) Passaggi di ruolo;
- 7) Progressione giuridico/economica e aggiornamento fascia/classe;
- 8) Decreti ricostruzione di carriera in applicazione di sentenza;
- 9) Congedi biennali art. 42 D.Lgs. n. 151/2001.

Verranno di seguito analizzate le singole tipologie nelle apposite schede.

IDENTIFICABILITA' ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO

Al fine di poter individuare correttamente la tipologia di provvedimento trasmesso ed assicurare l'univoca identificazione del provvedimento stesso in ogni fase procedimentale, è indispensabile che gli Istituti scolastici indichino nell'oggetto della pec di trasmissione esclusivamente i seguenti dati:

OGGETTO della PEC	<ul style="list-style-type: none">• Cognome e nome del dipendente• Tipologia del provvedimento da sottoporre al controllo preventivo (<i>ricostruzione di carriera, congedo biennale, contratto a tempo indeterminato ecc.</i>)• Numero e data del provvedimento da sottoporre al controllo <p><u>senza aggiungere altro</u></p> <p><i>solo nell'eventualità in cui l'istruttoria del provvedimento risulti già avviata in precedenza, è opportuno aggiungere la seguente dicitura:</i></p> <p><i>risposta ad osservazione.</i></p>
Si ritiene utile specificare che il sistema documentale di protocollo, in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato, <u>riporta automaticamente</u> sul Visto di regolarità e sull'Osservazione l'oggetto della pec trasmessa.	

È opportuno inserire il provvedimento da sottoporre al controllo preventivo nel "documento principale della pec" e, in caso di unico file, inserire lo stesso subito dopo la lettera di trasmissione, prima degli eventuali allegati.

Il provvedimento deve essere firmato digitalmente e corredato da titoli, documenti, certificazioni previsti da specifiche norme e da ogni altro atto o documento giustificativo degli stessi, in originale.

Nel caso fossero presenti documenti non originali, deve essere comunque inserita l'attestazione di conformità agli originali della documentazione allegata in formato digitale conservati agli atti dell'istituto scolastico, ai sensi degli artt. 22 e 47 del D.lgs. 82/2005 e ss. mm.ii., debitamente firmata digitalmente dal Dirigente dell'Ufficio (si raccomanda di elencare la documentazione attestata).

1) CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

DATI ESSENZIALI e ALLEGATI OBBLIGATORI

- Numero contratto;
- Data di stipula;
- Provvedimento di individuazione del soggetto destinatario della proposta di assunzione;
- Carta identità e codice fiscale;
- Titolo di studio posseduto;
- Autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000 di:
 - residenza anagrafica;
 - stato civile;
 - cittadinanza e godimento diritti civili e politici;
 - possesso di eventuale specializzazione per il sostegno;
 - non avere rapporti di impiego pubblico o privato;
 - di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 508 D.Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 - di non avere riportato condanne penali e di non essere sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
 - di inesistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D.Lgs. n. 39-2014);
 - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- copia documento d'identità del dichiarante;
- documentazione comprovante il superamento dell'anno di prova nei casi di assunzione ex art. 59 o immissione in ruolo ex art. 59 D.L. 73/2021.

Annotazioni:

L'eventuale ammissione con riserva deve essere espressamente specificata nel contratto.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Si rammenta che i contratti a Tempo Determinato non devono essere sottoposti al controllo preventivo e, pertanto, devono essere trasmessi esclusivamente quelli che necessitano di inserimento e/o variazione manuale della partita stipendiale ad opera della RTS competente, specificando sull'oggetto **“per applicazione”** (oltre agli elementi essenziali da inserire nell'oggetto della pec) (es: contratti a T.D. di cui all'art. 59 del CCNL Scuola e/o altre necessità dovute ad eventuali problematiche di inserimento al SIDI).

2) CONTRATTI PART TIME (accesso, reintegro/revoca e variazioni)

DATI ESSENZIALI e ALLEGATI OBBLIGATORI

- Numero contratto;
- Data di stipula;
- istanza del dipendente protocollata;
- autorizzazione dell'USP e/o USR.

3) INCARICHI DI D.S.G.A.

DATI ESSENZIALI e ALLEGATI OBBLIGATORI

- Numero e data del decreto di incarico;
- Dati anagrafici completi;
- Decreto di approvazione della graduatoria emesso dall'U.S.R. e relativo stralcio della graduatoria con indicazione del punteggio attribuito (entrambi non necessari solo per il personale che era già inquadrato nella preesistente qualifica di d.s.g.a);

Per il personale neo immesso in ruolo o vincitore della procedura valutativa di progressione all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione:

- Decreto di approvazione della graduatoria emesso dall'U.S.R. e relativo stralcio della graduatoria con indicazione del punteggio attribuito;
- Indicazione degli estremi del contratto a T.I. e del visto della R.T.S. competente;

Si precisa che il contratto a T.I. deve essere preliminarmente trasmesso con separata pec e contenere gli allegati obbligatori di rito: Carta identità e codice fiscale, autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000 di residenza anagrafica, cittadinanza e godimento diritti civili e politici, non avere rapporti di impiego pubblico o privato, di non avere riportato condanne penali e di non essere sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Si rammenta che non è possibile effettuare trasmissioni contestuali delle due tipologie di atti (contratto e incarico) con una unica PEC.

PRECISAZIONI

Con nota prot. 96487 del 22.11.2024 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo- Direzione Generale Area Sud Sicilia sono state trasmesse le indicazioni operative in tema di controllo preventivo ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 123/2011 degli incarichi di D.S.G.A. conferiti ai sensi degli articoli 55, 56 e 57 del CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca- Periodo 2019-2021 sottoscritto il 18/01/2024, cui si rinvia.

In ordine alle differenti tipologie di incarico, nello specifico, si rammenta quanto segue:

- 1. Decreto di conferimento incarico triennale per il personale che, secondo il previgente sistema di classificazione del personale A.T.A., era inquadrato nel profilo professionale di D.S.G.A., al quale è garantito fino alla cessazione del rapporto di lavoro il conferimento di incarico triennale di Elevata qualificazione" (ipotesi prevista dall' art. 55 comma 6 del CCNL 2019-2021 del 18/01/2024)**

Al fine di agevolare le procedure di controllo, si richiede che il decreto di incarico sia trasmesso alla RTS competente per territorio con l'indicazione degli estremi del contratto di lavoro a tempo indeterminato di DSGA e del relativo visto apposto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

- 2. Decreto di conferimento incarico triennale per il personale vincitore della procedura valutativa di progressione all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione o neo immesso in ruolo** in quanto dichiarato vincitore di procedura concorsuale ordinaria per l'accesso all'Area dei Funzionari" (*ipotesi prevista dall' art. 55 comma 5 del CCNL 2019-2021 del 18/01/2024*)

Per il suddetto personale, la registrazione del contratto di lavoro di inquadramento nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (atto soggetto ad un autonomo controllo preventivo ex art. 5 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 123/2011) deve precedere la registrazione dell'incarico, in quanto ne costituisce il presupposto giuridico. Al fine di agevolare le procedure di controllo si richiede che la trasmissione del decreto di incarico sia accompagnata dall'indicazione degli estremi di avvenuto invio tramite PEC del contratto, ovvero, se già riscontrato, del relativo visto.

- 3. Decreto di conferimento incarico per il personale utilizzato per la copertura dei posti vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie come novellato dall'articolo 1, comma 10, dell'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2024"** (*ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 10 dell'Intesa del 27 giugno 2024 che ha sostituito l'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'08 luglio 2020*).

Al fine di agevolare le procedure di controllo, si chiede che il decreto di incarico sia trasmesso con l'indicazione degli estremi del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (da funzionario o da assistente amministrativo), nonché del relativo visto apposto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato competente.

Non sono, invece, soggetti al controllo preventivo:

- 4. Decreto conferimento incarico temporaneo di D.S.G.A. per la sostituzione del titolare assente per un periodo continuativo superiore a tre mesi"** (*ipotesi prevista dall'art. 57 commi 3 e seguenti del CCNL 2019-2021 del 18/01/2024*).
- 5. Decreto conferimento incarico temporaneo di D.S.G.A. per la sostituzione del titolare assente per un periodo inferiore a tre mesi"** (*ipotesi prevista dall'art. 57 commi 1 e 2 del CCNL 2019-2021 del 18/01/2024*).

Si precisa che questi ultimi due decreti dovranno essere, comunque, trasmessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente "per applicazione", al fine di provvedere alla eventuale sospensione del codice relativo al compenso individuale accessorio.

4) CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER MOTIVI DI SALUTE

DATI ESSENZIALI E ALLEGATI OBBLIGATORI

- Numero decreto e data;
- indicare decorrenza esatta della cessazione;
- verbale C.M.V.;
- se a domanda del dipendente, allegare la stessa provvista di protocollo;
- eventuale stato matricolare dell'interessato / estratto contributivo INPS.

5) RICOSTRUZIONI DI CARRIERA

DATI ESSENZIALI E ALLEGATI OBBLIGATORI

- Numero decreto e data;
- Elenco e valutazione di tutti i servizi pre ruolo indicati nella dichiarazione dei servizi, anche di quelli non riconoscibili;
- Eventuali fattori di interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera;
- In presenza di benefici economici soggetti a prescrizione, indicazione del termine di decorrenza della prescrizione (inserire gli estremi dell'atto utile per determinare la data di decorrenza della prescrizione)

ALLEGATI:

- istanza del dipendente protocollata;
- dichiarazione dei servizi antecedenti al ruolo presentata dall'interessato;
- documentazione a riscontro della predetta dichiarazione, in via alternativa: attestazione sottoscritta dal Dirigente scolastico o DSGA di convalida di quanto contenuto nella dichiarazione dei servizi pre ruolo autocertificati dall'interessato o certificato di servizio cumulativo sottoscritto dal Dirigente scolastico o DSGA o copia dei certificati di servizio pre ruolo acquisiti dagli istituti scolastici e sottoscritti dal Dirigente scolastico o DSGA;
- contratto a tempo indeterminato munito di visto;
- ⊖ decreto conferma in ruolo con indicazione della data di decorrenza e dell'eventuale proroga disposta;
- titolo di studio o dichiarazione sostitutiva;
- per gli insegnanti di sostegno, per i periodi antecedenti all'a.s. 1999-2000, anche il titolo di specializzazione;
- istanza del dipendente ai fini del riconoscimento del periodo di servizio militare o servizio civile sostitutivo di quello di leva, corredata della relativa documentazione di comprova (per il servizio militare foglio di congedo), qualora il servizio non sia stato già inserito nella dichiarazione dei servizi sopra indicata;
- eventuale convenzione di parifica (fino al 31/08/2008), in caso di servizi pre-ruolo prestati presso scuole parificate;

PRECISAZIONI

Competenza

Il procedimento di ricostruzione di carriera è di competenza delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 275/1999, e si attiva su domanda dell'interessato, dopo aver superato l'anno di formazione e prova, quindi, solo successivamente alla conferma in ruolo.

Termini di presentazione della domanda di ricostruzione

L'adozione del decreto di ricostruzione della carriera del personale è soggetta ai seguenti termini:

- il primo termine, fissato dall'art. 1 comma 209 della Legge n. 107/2015, è relativo alla finestra fissa annuale, **1° settembre - 31 dicembre**, per la presentazione da parte degli interessati delle domande dirette al riconoscimento dei servizi preruolo agli effetti della carriera;
- il secondo termine si riferisce all'adozione, da parte del Dirigente Scolastico, del "*provvedimento di ricostruzione di carriera, a seguito della verifica dei servizi prestati in precedenza presso lo stesso o diverso Istituto scolastico, che deve rispettare i **30 giorni dalla data di presentazione della domanda**, così come stabilito, in assenza di Regolamento del MIUR, dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanata il 4/07/2010, in attuazione dell'art.7 della Legge 69*

del 18/06/2009 che ha modificato l'art.2 della L.241 del 7/08/1990" (Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna, con deliberazione n. 104/2020).

Prescrizioni sulla prescrizione

Il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, non è soggetto a prescrizione, in quanto *"l'anzianità di servizio non è uno status... ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti...; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi""l'anzianità di servizio è insuscettibile di autonoma prescrizione"* (Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna, con deliberazione n. 104/2020; Cass. 10131/2018; Cass.2232 del 30/01/2020; circolare MEF n. 28/2021).

I benefici economici eventualmente derivanti dalla ricostruzione di carriera, invece, sono soggetti a prescrizione quinquennale (Circolari Mef 27/2017 e 28/2021; Cass. 2232/2020) in quanto *"l'effettiva anzianità di servizio può sempre essere accertata... salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione...ai fini economici... trova applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c."*

Pertanto, se il decreto di ricostruzione di carriera viene adottato oltre il termine di 5 anni dalla conferma in ruolo (o immissione in ruolo per il personale ATA), in presenza di somme soggette a prescrizione, l'istituto scolastico dovrà indicare nel decreto gli atti interruttivi della prescrizione e allegarli (domanda di ricostruzione di carriera, solleciti) e potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all'atto interruttivo della prescrizione.

Nell'ipotesi, invece, di tardiva emissione del decreto di ricostruzione di carriera (oltre i 5 anni dalla presentazione della domanda), in assenza di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'interessato, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente alla data di emanazione del decreto.

Ai dipendenti a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizi individuati in termini di anni.

Con l'entrata in vigore del CCNL 4 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono n. 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità:

- 0-8 anni di servizio;
- 9-14;
- 15-20
- 21-27;
- 28-34;
- da 35 in poi;

a differenza dei CCNL precedenti, che dividevano la prima fascia in due (0-2 e 3-8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.

Al momento dell'immissione in ruolo, il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale. Dopo il superamento del periodo di prova, su domanda dell'interessato, nel decreto di ricostruzione di carriera, tutti i servizi prestati anteriormente all'immissione in ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato vengono trasformati in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata in ruolo e quindi viene rideterminata la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo. Verranno altresì liquidati eventuali arretrati che risultano dovuti per il periodo intercorrente dalla data di conferma in ruolo a quella del decreto (Tribunale di Palermo Sentenza n. 3949/2022).

Il procedimento è disciplinato dagli artt. 485 e 489 del D. Lgs 297/1994 e dal art. 4 comma 3 della L. 399/1988 e 11 L. 124 del 1999.

Servizi Valutabili

Per i DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO è riconoscibile il servizio prestato:

- in scuole statali;
- in scuole parificate (fino al 31/08/2008, data di scadenza delle convenzioni di parifica);
- scuole pareggiate fino al 31.08.06;
- il servizio che ha avuto una durata di almeno 180 giorni in un determinato anno scolastico, o servizio ininterrotto dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Per i DOCENTI DI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE è riconoscibile:

- il servizio prestato in scuole statali, scuole parificate fino al 31/08/2008 e scuole pareggiate fino al 31.08.06 e i servizi prestati presso scuole materne statali e comunali (o ex comunali);
- il servizio che ha avuto una durata di almeno 180 giorni o servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine delle attività didattiche.

Ai sensi del DPR 122/2013, il servizio prestato nell'anno 2013, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.

Sono riconosciuti altresì i seguenti servizi:

- il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università;
- il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva.

Per il PERSONALE ATA

I servizi prestati dal personale A.T.A. (sia come personale ATA sia come docente nelle scuole statali) vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati anche se brevi.

Calcolo del servizio pre ruolo

Ai sensi dell'art. 485 del D. Lgs 297/94, il calcolo per il riconoscimento del servizio pre-ruolo avviene con le seguenti modalità.

Il servizio prestato «in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo».

L'art. 489 del medesimo D. Lgs prevede, al comma 1, che *“ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”*. La norma va letta congiuntamente all'art. 11, comma 14, L. 124 del 1999, che stabilisce che *“il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*. Inoltre ai sensi dell'art 4 comma 3 del DPR 399/88 *“al compimento del **sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”***.

Novità sulla modalità di valutazione del servizio pre-ruolo (D.L. n. 69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186).

Il decreto-legge 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha apportato modifiche agli articoli 485, 489 e 569 del D. Lgs. n. 297/1994 con esplicito riferimento al solo personale docente ed ATA immesso in ruolo dall'anno scolastico 2023-2024.

In particolare, l'art. **485** prevede che *“al personale docente immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo, i servizi indicati nella predetta disposizione sono riconosciuti come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, **per intero**”*;

L'art. **489** precisa che *“ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, del personale docente si valuta il servizio di insegnamento **effettivamente prestato** e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione”*;

In riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario immesso in ruolo, a far data dall'anno scolastico 2023/2024, l'art. **569** prevede che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali venga riconosciuto per **intero** agli effetti giuridici ed economici.

Pertanto, la nuova norma prevede, per il personale docente e ATA immesso in ruolo dall'anno scolastico 2023-2024, che i servizi **“pre-ruolo”**, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, **vengano riconosciuti**, ai fini della ricostruzione di carriera, **per intero, senza limitazione ai soli primi quattro anni**, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

Inoltre, ai fini del riconoscimento, giuridico ed economico, per la ricostruzione di carriera del personale docente, viene valutato il servizio di insegnamento pre ruolo **effettivamente prestato**, non trovando più applicazione il criterio della validità dell'anno scolastico, ovvero il raggiungimento di un minimo di 180 giorni di servizio o il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche.

Le modifiche introdotte dall'art.14 del D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, al D. Lgs. 297/1994, non rendono più necessario il *“riallineamento di carriera”*, ex art 4, comma 3 del DPR n. 399/1988, per il personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024.

Servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie.

Non può essere riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie.

In ordine al riconoscimento del servizio pre-ruolo maturato in istituti paritari, si evidenzia che, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità di riconoscere il servizio pre ruolo svolto presso le scuole paritarie, in quanto lo *status* giuridico del personale docente non di ruolo delle scuole statali e quello delle scuole paritarie non sono omogenei, tenuto conto delle diverse modalità di assunzione (poiché solo nel primo caso è previsto il pubblico concorso) e della diversa natura dell'impiego pubblico rispetto a quello privato (*ex multis* Corte di Cassazione, 10 novembre 2020, n. 25226; sentenze 16 dicembre 2019, n. 33137 e n. 33134; 11 dicembre 2019, n. 32386; 30 gennaio 2015, n. 1749).

Né è applicabile, al caso in esame, l'art 485 del D.Lgs n. 297/1994, il quale attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.

Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza del 30 luglio 2021, n. 180, ha avallato la legittimità del mancato riconoscimento, ai fini della ricostituzione della carriera nella scuola pubblica, del servizio pre ruolo prestato dai docenti nelle scuole paritarie.

D'altra parte, l'equivalenza del servizio prestato presso scuole paritarie e statali non è confermata, neppure, dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001, che consente la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola paritaria ai soli fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente.

Tale norma, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, in quanto attributiva di un beneficio particolare in favore di determinate categorie di soggetti, riveste carattere eccezionale e deve ritenersi non suscettibile di applicazione estensiva o analogica. (ex multis Corte di Cassazione, n. 25226/2020 e sentenza n. 32386/2019; Consiglio di Stato sentenze 4 novembre 2020, n. 6796, n. 6797, n. 6798 e n. 6799).

Pertanto, ai fini della ricostruzione di carriera, non si valuta l'insegnamento prestato presso le scuole paritarie, prima dell'immissione nei ruoli della scuola statale.

Servizio Militare

L'art 485 del D.Lgs 297/94 al comma 7 stabilisce che è riconoscibile agli effetti della carriera il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva.

Il servizio in argomento, essendo valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa, è da valutarsi non al momento del superamento del periodo di prova, bensì all'atto dell'immissione in ruolo.

Il servizio militare (o equiparato) concluso prima del 30 gennaio 1987 è riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera come servizio non di ruolo solo per il periodo prestato in costanza di nomina.

Dopo il 30.01.1987 il servizio militare svolto anche non in costanza d'impiego è valido per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa. (art. 20 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958).

La norma riguarda il personale docente e ATA che abbia prestato tale servizio dopo il 30.01.1987 o a cavallo di tale data.

È opportuno richiedere il riconoscimento anche del servizio militare nella domanda di ricostruzione carriera e precisarlo dopo l'elenco dei servizi scolastici di cui si richiede il riconoscimento ai fini della carriera.

Servizio civile o militare volontario

Il servizio civile o militare volontario non può essere riconosciuto ai fini della carriera, in quanto il comma 7 dell'art 485 del D.Lgs 297/94 non fa alcun riferimento al servizio volontario, non sostitutivo di quello di leva.

La norma riconosce agli effetti della carriera il servizio "obbligatoriamente" svolto, sia militare sia civile (sostitutivo di quello di leva).

Rimane pertanto escluso il servizio militare volontario (ad es. VFP1), in quanto non espressamente richiamato dalla norma e tenuto conto che il volontario in ferma prefissata, oltre ad essere svincolato dalla leva, è assoggettato a procedure di selezione concorsuale, iter addestrativo e retribuzione economica completamente differenti rispetto ai militari di leva o richiamati alle armi.

Temporizzazione

In caso di passaggio dal ruolo di docente della scuola dell'infanzia a quello della scuola primaria, l'anzianità maturata nel precedente ruolo è riconosciuta nel nuovo profilo.

Analoga situazione si evidenzia in caso di passaggio dal ruolo di docente di scuola secondaria di primo grado a quello di scuola secondaria di secondo grado.

In caso di passaggio di ruolo dal profilo della scuola primaria a quello della scuola secondaria – sia di primo che di secondo grado – invece, per determinare l’anzianità e il relativo trattamento economico, nel nuovo profilo, occorre distinguere due distinti momenti:

- all’atto dell’immissione nel nuovo ruolo, l’anzianità e il trattamento economico vengono determinati con il meccanismo della *temporizzazione*;
- alla conferma in ruolo, l’eventuale servizio antecedente all’immissione in ruolo è oggetto di *ricostruzione di carriera*; si procede, pertanto, al riconoscimento di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati prima della nomina nel nuovo ruolo (legge n. 576/70).

Dalla data di conferma in ruolo, effettuata la comparazione tra temporizzazione e ricostruzione di carriera, si individua il **trattamento economico più favorevole** per l’interessato.

Per il personale ATA la comparazione tra temporizzazione e ricostruzione non avviene al momento della conferma in ruolo, ma al momento dell’immissione in servizio.

Sul punto va evidenziato che la Corte dei conti, nell’Adunanza Generale del 15 luglio 2019, Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC ha precisato che *“gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo sono alternativi e non complementari e non possono che essere utilizzati in momenti separati.*

Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell’immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l’individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.

Il secondo criterio, invece opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento di tutti i servizi svolti fino all’immissione in ruolo.

Da ciò deriva che l’istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all’atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare.

6) PASSAGGIO DI RUOLO

DATI ESSENZIALI E ALLEGATI OBBLIGATORI

- Numero decreto e data;
- decreto di ricostruzione di carriera che riconosce l’anzianità maturata nel ruolo precedente debitamente vistato;
- nota USP che dia atto del passaggio al nuovo ruolo;
- nuovo contratto a T.I. nel nuovo ruolo munito di visto;
- decreto di conferma nel nuovo ruolo, con indicazione della data di decorrenza.

7) RIALLINEAMENTO DI CARRIERA PROGRESSIONE GIURIDICO/ECONOMICA AGGIORNAMENTO FASCIA/CLASSE

DATI ESSENZIALI E ALLEGATI OBBLIGATORI

- Numero decreto e data;
- decreto precedente di ricostruzione di carriera munito di visto.
- Eventuali fattori di interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera.
- In presenza di emolumenti soggetti a prescrizione, indicazione del termine di decorrenza della prescrizione (inserire gli estremi dell'atto utile per determinare la data di decorrenza della prescrizione)

Sul punto si evidenzia che, alla luce della del Nota MEF -RGS- prot. 125967 del 10/05/2024, il decreto di "riallineamento della carriera" deve essere **emesso d'ufficio** dall'istituzione scolastica. Tale diritto, come quello alla ricostruzione di carriera, è imprescrittibile, mentre gli importi di maggiore retribuzione eventualmente derivanti dall'adozione del provvedimento di riallineamento di carriera devono intendersi prescritti quando riferiti a periodi anteriori i cinque anni precedenti la data della prima sollecitazione del personale interessato atta ad interrompere la prescrizione, ma solo qualora, nel caso validamente rinnovata agli stessi fini, la sollecitazione medesima sia stata presentata dopo il compimento del quinto anno successivo all'avverarsi delle condizioni di cui all'art. 4, comma 3 del DPR 399/1988; viceversa, la prescrizione non è applicabile nel caso in cui la prima sollecitazione, seguita da eventuali altri idonei atti interruttivi, e comunque l'adozione del decreto, abbiano avuto luogo prima del compimento del quinto anno successivo all'avverarsi delle predette condizioni.

8) DECRETO RICOSTRUZIONE CARRIERA IN APPLICAZIONE DI SENTENZA

DATI ESSENZIALI E ALLEGATI OBBLIGATORI

- Numero decreto e data;
- Nelle premesse del decreto occorre indicare: i riferimenti del soggetto interessato; gli estremi di eventuali precedenti decreti di ricostruzione di carriera e progressione di carriera; il prospetto dei servizi resi dall'interessato; eventuali fattori di interruzione dell'anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera; gli estremi della sentenza: numero e data, autorità emanante, R.G., data di pubblicazione e dispositivo;
- Nella parte dispositiva occorre dare attuazione a quanto disposto in sentenza (ad es. riconoscimento integrale servizio pre ruolo; riconoscimento incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata, considerati i contratti a termine stipulati dall'interessato; riconoscimento servizi pre ruolo prestati presso istituti paritari; riconoscimento fascia stipendiale 3-8, clausola di salvaguardia CCNL 2011)
- In caso di riconoscimento della prescrizione quinquennale, indicazione del termine di decorrenza della prescrizione.

ALLEGATI:

- Sentenza oggetto di esecuzione;
- Nota dell'USR - Ambito Territoriale che dispone l'esecuzione della sentenza all'Istituzione Scolastica di titolarità del dipendente;
- decreto precedente di ricostruzione di carriera, munito di visto, da annullare, modificare o confermare alla luce del provvedimento giurisdizionale.

- Eventuale ulteriore documentazione (es. CTU) utile ai fini dell'elaborazione del decreto in esecuzione della sentenza.

9) CONGEDO BIENNALE Art. 42 D.Lgs. n. 151/2001

DATI ESSENZIALI e ALLEGATI OBBLIGATORI

- Numero decreto e data;
- Indicazione sul decreto dei periodi di congedo già fruiti dal dipendente anche se zero;
- *In caso di fruizione frazionata del congedo, ai fini del conteggio del periodo massimo di due anni, l'anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni (Circolare INPS n. 64 del 15/03/2001, punti 4 e 7, penultimo capoverso);*
- copia verbale della commissione medica ASL/INPS, dal quale si evinca il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992;
- istanza del dipendente del periodo di congedo straordinario che intende fruire ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 completa dei dati anagrafici del richiedente e del soggetto portatore di handicap grave, nonché il rapporto di parentela (es. padre, madre, figlio, ecc..);
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, corredata di copia di un documento di identità del richiedente, che attesti la sussistenza di tutti i requisiti essenziali per usufruire del beneficio previsti dalla normativa vigente (*si consiglia di utilizzare il modello di cui all'Allegato "A"*).

PRECISAZIONI

EFFETTI - Ai sensi dell'art. 42, comma 5-quinques del D.lgs. n 151/2001, il periodo di congedo retribuito è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del trattamento di fine rapporto/fine servizio e della progressione economica (nota n. 2285 del 15 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica);

Un requisito, per il quale viene riscontrata dalla RTS l'avvenuta verifica in fase istruttoria da parte dell'istituto scolastico, è quello attinente alla legittimazione dei soggetti che richiedono il congedo, non risultando sufficiente la sola esistenza del verbale della convivenza ecc.. ma occorre l'accertamento dei soggetti legittimati secondo l'ordine di priorità.

In proposito, si precisa che **l'ordine di priorità** dei possibili beneficiari è stato espressamente previsto dall'art. 42 del D.lgs. n.151/2001 e che le condizioni per le quali è possibile la degradazione in favore del legittimato successivo sono tassative e ricorrono esclusivamente in caso di **manca**za, **de**cesso o **in** presenza di patologie invalidanti del soggetto avente priorità a fruire del beneficio.

La **“manca**za” va intesa come situazione di assenza naturale e giuridica (es: vedovanza, celibato, divorzio, separazione legale, figlio naturale non riconosciuto, etc). e non possono accogliersi dichiarazioni di rinuncia da parte del soggetto prima legittimato secondo l'ordine di priorità previsto, né considerarsi come rilevanti quelle situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate dalla norma, come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo (circolare D.F.P. n. 1/2012 e circolare INPS n. 159 del 15/11/2013).

Per quanto concerne l'individuazione delle **“patologie invalidanti”**, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 1/2012, ha indicato come punto di riferimento l'art. 2, comma 1, lett. d) del Decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278. La certificazione medica, attestante le patologie individuate dalla predetta norma, può essere rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero.

Ai fini della concessione del beneficio è necessaria la sussistenza del requisito della “**convivenza**”.

Per tale presupposto occorre fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, definita dall'art. 43 c.c. come il luogo in cui la persona ha la **dimora abituale**. La convivenza va quindi provata anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del richiamato DPR n. 445/2000, che attesti **la concomitanza della residenza anagrafica con la convivenza, ossia la coabitazione** (art. 4 DPR n. 223/1989). Tale requisito si ritiene sussistere anche nel caso in cui la residenza del richiedente e quella del soggetto disabile siano fissate nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, ma in appartamenti distinti (cfr. Circolare n. 3884 del 18/02/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Il requisito della convivenza, inoltre, può essere provato anche attestando la dimora temporanea risultante dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR n. 223/1989 (cfr. Circolare n. 1 del 3/2/2012 del Dipartimento della funzione pubblica); tale iscrizione, tuttavia, può essere concessa solo nel caso sia richiesta ad un Comune diverso da quello di residenza e non può superare i 12 mesi.

CONGEDO BIENNALE - Art. 42 D.lgs. n. 151/2001 ulteriori precisazioni

Premesso che il congedo *de quo* richiede un'attenta valutazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento prima dell'emissione del provvedimento, si ricorda che le amministrazioni, oltre ad essere tenute a verificare l'adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata, **devono procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive ricevute dal dipendente ai sensi del DPR n. 445/2000.**

In merito, si richiamano le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica- n. 13 prot. n. 54293 del 06.12.2010 e n. 1 prot. n. 5241 del 03/02/2012.

Il diritto al congedo è subordinato alla sussistenza della convivenza per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori del disabile, **e alla verifica della circostanza che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in strutture sanitarie o istituti specializzati**. Unica eccezione a questo requisito, introdotta dal d.lgs 119/2011, è prevista solo nel caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria.

Convivenza

La convivenza è sempre intesa come **residenza anagrafica nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo e stesso numero civico** anche se in interni diversi (Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012).

La convivenza può essere instaurata anche successivamente alla richiesta di congedo, ma comunque prima dell'inizio della fruizione del congedo e deve permanere per tutta la durata dello stesso; a tal fine il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile (le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000).

Assistenza continuativa ed esclusiva

L'assistenza continuativa ed esclusiva al soggetto portatore di handicap grave è requisito essenziale per usufruire dei benefici di cui all'art. 42, c. 5, d.lgs. n. 151/2001.

Unica deroga a tale requisito è consentita esclusivamente ai genitori che assistono un figlio in situazione di handicap grave.

È pertanto fondamentale che l'assistenza in argomento venga dichiarata dal dipendente che richiede il congedo.

Soggetti legittimati alla fruizione del congedo

Come disposto dall'art. 42 del D.lgs. n. 151/2001 il congedo biennale può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, secondo l'ordine di priorità di seguito specificato, che degrada esclusivamente in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti che lo precedono.

La platea dei beneficiari è stata estesa anche alle unioni civili, come disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, ed alle "convivenze di fatto" (D.Lgs. n. 105/2022).

Ordine di priorità aggiornato dall'art. 2, comma 1, lettera n) del D.lgs. n. 105/2022:

1. il coniuge convivente o la parte di un'unione civile o la/il convivente di fatto;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità (*in questa casistica non viene richiesta la convivenza*);
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità;

Il succitato ordine non può essere derogato e la "mancanza" è intesa come situazione di assenza naturale e giuridica, pertanto, non possono accogliersi dichiarazioni di rinuncia da parte del soggetto prima legittimato (vedasi anche Circolare INPS n. 32/2012 e circ. n. 159/2013).

Patologie Invalidanti - L'art. 2 del d.i. del 21 luglio 2000 n. 278 individua le seguenti patologie invalidanti:

"1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo, o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario."

La documentazione medica attestante le predette patologie può essere certificata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Si precisa che, in presenza del coniuge convivente della persona da assistere che non abbia documentazione giustificativa che attesti di essere affetto da patologie invalidanti, il congedo biennale *de quo* non può essere concesso ad altro soggetto.

Inoltre, l'eccezione prevista per i casi in cui il coniuge della persona da assistere abbia compiuto i sessantacinque anni di età è annoverata solo per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3 della Legge 104/1992 (3 giorni al mese). In merito, si rimanda alla Circolare Funzione Pubblica n. 13/2010 e circolare INPS n. 32/2012.

Validità del verbale di riconoscimento dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.

Qualora il verbale di riconoscimento dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 sia scaduto, per potere fruire dei benefici di cui all'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, il lavoratore deve presentare domanda di autorizzazione alla Struttura territoriale Inps, la quale, al fine di garantire la documentabilità della validità del verbale nelle more dell'effettuazione della visita di revisione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, invia al lavoratore e al datore di lavoro apposita autorizzazione, oltre a calendarizzare la visita di revisione (Messaggio Inps n. 1964 del 18 marzo 2015 - punto 2 e Circolare Inps n. 127 dell'8 luglio 2016 paragrafo "3").

In alternativa, è ammissibile un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2001 in cui il soggetto

dichiarare che non è stato ancora effettuato il completamento dell'iter sanitario di revisione e di essere consapevole che, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, lo stesso sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni indebitamente erogate a decorrere dalla data del verbale di mancata conferma.

Variazione delle situazioni di fatto e di diritto

Resta fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata (Circolare Inps n. 127/2016).

Durata del congedo e cumulabilità fra permessi e congedi

Il comma 5 bis dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/01 precisa che *"il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa"*.

Al riguardo, si deve tener conto del fatto che il congedo di cui all'art. 42, commi 5 e ss. rappresenta una *species* nell'ambito del *genus* di congedo disciplinato dall'art. 4, comma 2, della L. n. 53 del 2000. Tale disposizione stabilisce che *"i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni"*.

Pertanto, il *"contatore"* complessivo a disposizione di ciascun dipendente è comunque quello di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito, anche se trattasi di congedo non retribuito.

Il congedo, come pure i permessi di cui articolo 33, comma 3 della Legge 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

L'articolo 42, comma 5 bis, prevede un'eccezione nel caso di genitori: per l'assistenza allo stesso figlio con handicap, il diritto al congedo è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Negli stessi giorni, tuttavia, l'altro genitore non può fruire dei tre giorni di permesso (Legge 104/92) né del congedo parentale frazionato.

Calcolo dei giorni

Il congedo fruito in modalità continuativa include tutti i giorni feriali, festivi, i sabati e le domeniche ricadenti all'interno di esso;

In caso di fruizione in modalità frazionata, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati, è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o per malattia del figlio.

Pertanto, due differenti frazioni di congedo intervallate da un periodo di ferie/festività soppresse o da altro congedo o permesso, debbono comprendere anche i giorni festivi e i sabati cadenti subito prima o subito dopo le ferie/festività soppresse o altri congedi o permessi.

Quanto precede vale anche nel caso in cui il dipendente richiedente abbia un rapporto di lavoro **part-time**. Nel caso di part-time verticale, il conteggio delle giornate lavorative dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l'attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time.

AVVERTENZA GENERALE

Si rappresenta che, in caso di richieste di duplicati di atti cartacei vistati da oltre un decennio, poiché gli stessi possono essere stati oggetto di scarto d'archivio da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato, le Istituzioni Scolastiche che si trovino nell'impossibilità di produrre i decreti muniti di visto, possono trasmettere copia dei provvedimenti unitamente ad una formale dichiarazione di conformità del decreto vistato dalla R.T.S. competente, allegando altresì l'elenco di spedizione con cui è stato trasmesso dalla RTS dal quale è possibile riscontrare gli estremi di registrazione del provvedimento.

ALLEGATO

RICHIESTA CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARE CON HANDICAP GRAVE ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni